



COPIA

**COMUNE DI PORTICO E SAN BENEDETTO  
PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 67 DEL 30 Dicembre 2021**

Affissa all'Albo il **4 FEB 2022** .....

**OGGETTO: RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AI SENSI DELL'ART.20 D.LGS. 175/2016  
COME MODIFICATO DAL D.LGS. 100/2017. APPROVAZIONE.**

Il giorno 30 Dicembre 2021 alle ore 18:00 nella sala consiliare, si e' riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale, previa partecipazione e recapito nei modi di rito, di avviso scritto a tutti i Consiglieri.  
All'appello risultano presenti:

N°	Componenti	Presente
1	MONTI MAURIZIO	S
2	NANNETTI DOMENICO	N
3	MORDENTI CATERINA	S
4	MARCHESINI MARZIA	S
5	PACE FEDERICO	S
6	CAPPELLI CLAUDIA	S
7	FRASSINETI ALESSANDRO	S
8	BACCHIN PIERO	N
9	BIONDI VINCENZO	S
10	RABITI FRANCESCO	S
11	BENDONI SONIA	N

Presenti: 8

Assenti: 3

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale: MONTI MAURIZIO

Assiste il Vicesegretario Comunale: ROCCALBEGNI MONICA

Fungono da scrutatori:

MARCHESINI

MARZIA

FRASSINETI

ALESSANDRO

BIONDI

VINCENZO

**SINDACO** con l'ausilio del Vicesegretario Comunale, spiega i contenuti della proposta di delibera che viene riproposta tutti gli anni per le stesse ragioni.

Nessun Consigliere chiede di intervenire per cui la proposta viene messa in votazione.  
Pertanto,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Richiamato il D.Lgs. n. 175/2016, emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n.100 (di seguito "Decreto correttivo");

Considerato che, con l'entrata in vigore, in data 23 settembre 2016, del D.Lgs. n. 175/2016, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo, con l'art. 24 del TUSP, agli Enti Locali di eseguire entro settembre 2017 un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria, oltre ad una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art. 20 del TUSP, con cadenza periodica annuale;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 29.09.2017, avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 – ricognizione partecipazioni possedute";

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 29.12.2020, avente ad oggetto: "Ricognizione partecipazioni possedute ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 100/2017. Approvazione";

Visto, in particolare, l'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, relativo all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare *“annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti [...], un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”*, entro il 31 dicembre di ciascun anno;

Dato atto che, ai sensi del comma 2 del citato art. 20 TUSP, in merito ai presupposti richiamati dal comma 1, "2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) *società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) *partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) *partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*

- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4".

Atteso che il Comune di Portico e San Benedetto, conseguentemente, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, per:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.Lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016;

Tenuto conto che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art.4, comma 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, comma 2, T.U.S.P., ossia:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4 del T.U.S.P.;

Considerato, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo

riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, e alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune, dando atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società è avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato dai soci il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Ritenuto necessario, in attuazione alle disposizioni normative sopra richiamate, approvare:

- la verifica annuale di cui alla presente deliberazione contenente l'analisi delle partecipazioni detenute al 31.12.2020;
- la Relazione Tecnica al provvedimento di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 (allegato A), comprensiva dell'analisi sullo stato di attuazione, e le schede sintetiche relative alla Razionalizzazione periodica delle partecipazioni ex art.20 D.Lgs.175/2016, di cui all'allegato A, predisposte utilizzando il modello allegato alla deliberazione n.22/SEZAUT/2018/INPR della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie;

Precisato che il documento comprende le schede di dettaglio per ogni società partecipata direttamente ed indirettamente dal Comune alla data del 31 dicembre 2020;

Dato atto che l'Ente alla data del 31.12.2020 detiene le seguenti partecipazioni:

Livia Tellus Romagna Holding S.p.A.  
HERA S.p.A.  
Lepida S.c.p.A.  
A.M.R. S.R.L. Cons.

Dato atto che l'Ente alla data del 31.12.2020 detiene le seguenti partecipazioni indirette:

Alea Ambiente S.p.A.  
Fiera di Forlì S.r.l.  
FMI S.r.l.  
Forlifarma S.p.A.  
HERA S.p.A.  
Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A.  
SAPIR Porto Intermodale Ravenna S.p.A.  
Start Romagna S.p.A.  
TECHNE Soc. Cons. a r.l.  
Unica Reti S.p.A.  
Plurima S.p.A.

Dato atto che, esaminate le singole partecipazioni detenute dall'Ente, l'esito della rilevazione è il seguente:

<i>Nome società partecipata</i>	<i>Esito della rilevazione</i>
Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. <i>(diretta)</i>	<i>Mantenimento</i>
Lepida S.c.p.A. <i>(diretta)</i>	<i>Mantenimento</i>
HERA S.p.A. <i>(diretta)</i>	<i>Mantenimento</i>
A.M.R. S.R.L. Cons. <i>(diretta)</i>	<i>Mantenimento</i>
Alea Ambiente S.p.A. <i>(indiretta)</i>	<i>Mantenimento</i>
Fiera di Forlì S.r.l. <i>(indiretta)</i>	<i>Mantenimento</i>
FMI S.r.l. <i>(indiretta)</i>	<i>Mantenimento</i>
Forlifarma S.p.A. <i>(indiretta)</i>	<i>Mantenimento</i>
HERA S.p.A. <i>(indiretta)</i>	<i>Mantenimento</i>
Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. <i>(indiretta)</i>	<i>Mantenimento</i>
SAPIR Porto Intermodale Ravenna S.p.A. <i>(indiretta)</i>	<i>Mantenimento</i>
Start Romagna S.p.A. <i>(indiretta)</i>	<i>Mantenimento</i>
TECHNE Soc. Cons. a r.l. <i>(indiretta)</i>	<i>Mantenimento</i>
Unica Reti S.p.A. <i>(indiretta)</i>	<i>Mantenimento</i>
Plurima S.p.A. <i>(indiretta)</i>	<i>Mantenimento</i>

Dato atto altresì dei risultati conseguiti con l'attuazione del precedente piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute al 31.12.2019, ai sensi dell'art. 20 c.4 del T.U.S.P., si rileva quanto segue:

*per Fiera di Forlì S.p.A. (ora S.r.l.) si dà atto che in data 27 maggio 2020, con Assemblea Straordinaria, si è proceduto alla trasformazione della Società da S.p.A. in S.r.l. e all'adozione di un nuovo Statuto. Inoltre con Assemblea Ordinaria, sempre il 27/05/2020, è stato nominato l'Amministratore Unico al quale è stato affidato il compito di redigere un piano operativo Industriale per il prossimo triennio, al fine di verificare l'effettiva capacità dell'impresa di costituire un complesso economico funzionante e produttivo.*

Verificato che, a seguito di analisi complessiva delle partecipazioni detenute al 31.12.2020,

sussistono le motivazioni per prevedere il mantenimento delle stesse senza interventi di razionalizzazione;

Ritenuto necessario, tutto quanto sopra considerato, di dover dare mandato al Sindaco e agli uffici preposti, per le rispettive competenze, al fine di procedere nelle attività conseguenti alla presente deliberazione ed alla predisposizione dei provvedimenti attuativi del presente piano di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni detenute dall'Ente.

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio competente, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano;

#### DELIBERA

- 1.) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2.) di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Portico e San Benedetto alla data del 31 dicembre 2020, come risultanti dalla Relazione Tecnica al presente provvedimento di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 (Allegato A), comprensiva dell'analisi sullo stato di attuazione, e dalle schede sintetiche relative alla Razionalizzazione periodica delle partecipazioni ex art.20 D.Lgs.175/2016, di cui all'allegato A, predisposte utilizzando il modello allegato alla deliberazione n.22/SEZAUT/2018/INPR della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, costituente parte integrante e sostanziale dell'atto deliberativo;
- 3.) di dare atto che, per le ragioni espresse nelle premesse della presente deliberazione, le società direttamente partecipate dall'Ente, che resteranno nel portafoglio finanziario del Comune sono le seguenti:

<i>Nome società partecipate dirette</i>
Livia Tellus Romagna Holding S.p.A.
Lepida S.c.p.A.
HERA S.p.A.
A.M.R. S.R.L. Cons.

- 4.) di dare atto che, per le ragioni espresse nelle premesse della presente deliberazione, le società indirettamente partecipate dall'Ente, che resteranno nel portafoglio finanziario del Comune sono le seguenti:

<i>Nome società partecipate indirette</i>
Alea Ambiente S.p.A.
Fiera di Forlì S.r.l.
FMI S.r.l.
Forlifarma S.p.A.
HERA S.p.A.
Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A.
SAPIR Porto Intermodale Ravenna S.p.A.
Start Romagna S.p.A.
TECHNE Soc. Cons. a r.l.
Unica Reti S.p.A.
Plurima S.p.A.

5.) di dare atto che per tutte le partecipazioni dirette ed indirette si prevede il mantenimento senza interventi di razionalizzazione

6.) di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;

7.) di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione;

8.) di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;

9.) di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e ss.mm.ii., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e ss.mm.ii.;

10.) di inviare alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura individuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), in attuazione dell'art. 15 del D.Lgs. n. 175 del 2016 e s.m.i., copia della presente deliberazione.

Inoltre, attesa l'urgenza di provvedere in merito, al fine di dare corso ai successivi adempimenti,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con successiva e separata votazione unanime favorevole

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



Parere sulla regolarità tecnica del Responsabile dell'Area Servizi Finanziari, Contabilità, Controllo e Tributi, ex art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Favorevole

Portico e San Benedetto, 27/12/2021

Il Responsabile di Area  
F.to Maurizio Monti

Parere sulla regolarità contabile del Responsabile dell'Area Servizi Finanziari, Contabilità, Controllo e Tributi, ex art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Favorevole

Portico e San Benedetto, 27/12/2021

Il Responsabile di Area  
F.to Maurizio Monti

*N.B. Il parere sfavorevole deve essere compiutamente motivato.*

IL PRESIDENTE  
F.TO MONTI MAURIZIO

IL VICESEGRETARIO COMUNALE  
F.TO DOTT.SSA ROCCALBEGNI MONICA

---

Io sottoscritto Messo notificatore certifico che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio sul sito istituzionale del Comune all'indirizzo: [www.comune.portico-e-san-benedetto.it](http://www.comune.portico-e-san-benedetto.it) per 15 giorni consecutivi.

dal 4 FEB 2022 al 19 FEB 2022.

Il Messo notificatore  
F.to SERENA VERDI

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo

4 FEB 2022



IL VICESEGRETARIO COMUNALE  
DOTT.SSA ROCCALBEGNI MONICA

*Monica Roccalbegni*

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo essere stata pubblicata per dieci giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune.

---

IL VICESEGRETARIO COMUNALE  
F.to DOTT.SSA ROCCALBEGNI MONICA